



ALTO RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE EUROPEA  
PER GLI AFFARI ESTERI  
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 6.11.2014  
JOIN(2014) 37 final

2014/0323 (NLE)

Proposta congiunta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in  
considerazione della situazione in Siria**

## RELAZIONE

- (1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ha attuato la decisione 2011/782/PESC del Consiglio<sup>1</sup>. La decisione 2012/739/PESC del Consiglio<sup>2</sup> ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC. La decisione 2012/739/PESC, che è scaduta il 1° giugno 2013, è stata sostituita dalla decisione 2013/255/PESC, che si applica fino al 1° giugno 2014.
- (2) La decisione 2014/XXX/PESC del Consiglio del XXX ha modificato la decisione 2013/255/PESC del Consiglio includendo misure restrittive supplementari nei confronti della Siria, specie per quanto riguarda i carboturbi e certi additivi per carburanti.
- (3) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare le misure in questione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012.

---

<sup>1</sup> Decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56).

<sup>2</sup> Decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21).

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria<sup>3</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio<sup>4</sup> attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC.
- (2) Il ... novembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/.../PESC, che modifica la decisione 2013/255/PESC per impedire la vendita, la fornitura, il trasferimento e l'esportazione di carboturbi e additivi, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria.
- (3) Occorre inoltre vietare la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché di assicurazioni e riassicurazioni a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria, in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi in Siria, o per un uso in Siria.
- (4) Occorre prevedere una clausola onnicomprensiva antielusione che vieti di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le disposizioni del presente regolamento.
- (5) Poiché queste misure rientrano nell'ambito del trattato, per la loro attuazione è necessaria un'azione a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (6) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

---

<sup>3</sup> GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

(1) è inserito il seguente articolo 8 *bis*:

*“Articolo 8 bis*

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato VIII a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;

b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato VIII a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;

c) fornire servizi di intermediazione in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato VIII a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria.

2. Nell'elenco dell'allegato VIII figurano i carboturbi e gli additivi per carburanti specificamente formulati per il carboturbo kerosene.

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti di cui all'allegato VIII a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i carboturbi e gli additivi per carburanti sono:

a) necessari per la prestazione di assistenza in Siria, o la sua agevolazione, da parte delle Nazioni Unite o di organismi che agiscono per loro conto, per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche, alimenti o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Siria o all'interno del suo territorio;

b) ad uso esclusivo di aeromobili civili che entrano in Siria, transitano dalla Siria o operano in Siria.

4. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato VIII utilizzati esclusivamente da aeromobili civili che entrano in Siria o transitano dalla Siria.”

(2) È inserito l'articolo 27 bis:

*“Articolo 27 bis*

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le disposizioni del presente regolamento.”

(3) L'allegato del presente regolamento è inserito come allegato VIII del regolamento (UE) n. 36/2012.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*